

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica  
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

SERVIZIO I

Coordinamento Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio, Reclutamento del Personale, Ruolo Unico Dirigenza e Banche Dati  
Viale Regione Siciliana 2226 - 90135 PALERMO  
Tel. 091 7073288 - Fax 091 7073470

Prot. n. 177636

PALERMO 5 DIC. 2010

**OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro – Circolare – Schemi di provvedimento.**

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed  
Economica del Personale  
c/o Assessorati Regionali  
LORO SEDI

Al Fondo Pensioni Sicilia  
SEDE

P.C. All' Area Affari Generali  
del Dipartimento  
SEDE

All'Assessore delle Autonomie Locali  
e della Funzione Pubblica  
- Gabinetto  
- Segreteria Tecnica  
- S.P.V.S.  
SEDE

Si interviene, con la presente, in materia di cessazioni dal servizio con diritto a pensione al fine di uniformare i provvedimenti che si intestano allo scrivente Dipartimento e l'applicazione della relativa normativa.

A tal fine si trasmettono gli schemi di decreto allegati, che gli Uffici del Personale in indirizzo utilizzeranno per i provvedimenti da sottoporre a firma dello scrivente.

Sono, altresì, allegati gli schemi di presentazione delle domande di collocamento a riposo. Tali istanze sono inoltrate al servizio del Personale competente per il tramite dell'ufficio di provenienza del dipendente.

Va da sé che ogni eventuale intervento a modifica di tali schemi andrà proposto al Servizio 1 di questo Dipartimento al fine garantire l'uniformità degli atti, condividere le conoscenze, estendere a tutti i Servizi, ove ritenuto opportuno, le buone indicazioni.

Nella formulazione dei modelli allegati si è inteso eliminare ogni riferimento a posizioni giuridiche od economiche che hanno caratterizzato la carriera e la vita lavorativa del dipendente, il cui dato però non riveste alcuna utilità ai fini, che interessano, della cessazione dal servizio con riconoscimento del diritto a pensione.

Il provvedimento tipo dispone il collocamento a riposo, riconosce il diritto a pensione (si intende ove richiesto dal dipendente) e contiene le seguenti informazioni essenziali : anzianità anagrafica e contributiva, qualifica del dipendente, regime pensionistico (l.r. 2/62 ovvero 21/86).

I dati che i Servizi, cui la presente è diretta, certificheranno come desunti dagli atti del fascicolo personale, costituiranno base per il successivo riconoscimento della pensione. Se ne raccomanda, pertanto, la puntuale e corretta indicazione.

In particolare si richiama l'attenzione sulla necessità che il provvedimento di cessazione dal servizio contenga l'elencazione di tutti i periodi/servizi utili a pensione.

I servizi coperti da contribuzione presso altri enti previdenziali e i periodi e/o i servizi non coperti da contribuzione saranno riconosciuti utili ai fini di pensione in quanto oggetto di distinto e separato provvedimento che disponga in ordine alla ricongiunzione, riscatto o computo degli stessi ai fini del diritto alla pensione.

L'odierna circolare segue le direttive contenute nella nota n. 6700 del 01/03/2004 che, in fase di prima applicazione della l.r. n. 21/03, ha offerto alcuni chiarimenti sulla riforma pensionistica introdotta dalla stessa legge.

La riforma – si ricorda – rinvia in modo dinamico, quanto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, alle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Dunque a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'unica eccezione contenuta nell'art. 39 della l.r. n. 10/2000, il diritto a pensione di tutti i dipendenti regionali (per i dipendenti soggetti al regime di cui alla l.r. 21/86 la regola era già in vigore) è disciplinato dalle norme previste per i dipendenti dello Stato.

Sono, pertanto, richiamate nel prosieguo le norme statali vigenti in materia ed in particolare le leggi n. 335/95, n. 449/1997, n. 243/2004, n. 247/2007.

Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni richiamate nella presente direttiva, si rinvia alle norme, concernenti la materia, contenute nelle rispettive norme dello Stato.

I provvedimenti di cui all'odierna circolare sono presentati per la firma del Dirigente Generale per il tramite del Servizio 1 di questo Dipartimento disposti in carpetta (in tre copie con i relativi allegati) accompagnata da foglio vettore (il cui modello tipo è pure allegato alla presente).

Il numero progressivo e la data apposta sul foglio vettore costituiscono elementi necessari e sufficienti per individuare l'avvenuta trasmissione del provvedimento.

La trasmissione per il tramite del Servizio 1 ha lo scopo di garantire il monitoraggio delle cessazioni dal servizio e l'aggiornamento banche dati.

A tal fine è indispensabile che, a conclusione dell'iter, copia del provvedimento (con gli estremi di repertorio) sia trasmesso al Servizio 1 contestualmente alla notifica del medesimo decreto al dipendente interessato.

Gli Uffici in indirizzo avranno cura di segnalare quei provvedimenti che, per la particolarità del caso, riterranno di sottoporre a preventivo controllo del Servizio 1.

**PENSIONE ORDINARIA DI ANZIANITA'**

Il diritto alla pensione di anzianità si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, al raggiungimento dei requisiti anagrafici e delle quote indicate nel prospetto che segue, così come previsto dall'art. 1, comma 2, della L. 247/2007.

ANNO	REQUISITI
2011	60+36 61+35 ( quota 96 )
2012	60+36 61+35 ( quota 96 )
2013	61+36 62+35 ( quota 97 )

Si rende opportuno precisare che sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista, in relazione all'anno considerato, devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento; ciò in virtù del contenuto letterale della norma che prevede un'età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni.

Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l'anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi; la somma di questi dati deve raggiungere la quota prevista per l'anno considerato senza operare alcun arrotondamento.

In alternativa a quanto riportato nella tabella, il diritto al trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 1, lettera b della legge n. 449/1997).

Si rammenta al riguardo che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 153 del 24 maggio 2010, ha stabilito "di avvalersi stabilmente della facoltà" prevista dall'art. 3, comma 5, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 19 "al fine di conseguire più efficacemente l'obiettivo di riduzione della dotazione organica".

In presenza di una anzianità contributiva di 40 anni, dunque, l'Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Al riguardo si evidenzia che uniche condizioni previste dall'art. 17, commi 35 novies e decies, della legge 3 agosto 2009, n. 102 – legge di riconversione del D.Lgs 78/2009 – (norma richiamata dalla sopra detta deliberazione) sono il requisito del compimento dell'anzianità contributiva e la necessità di rispettare il termine di preavviso di 6 mesi.

La norma si applica a tutto il personale dipendente dell'Amministrazione regionale sia dirigenziale che non dirigenziale.

Di tale disposizione si dovrà tener conto, per i dirigenti prossimi alla maturazione del requisito, al momento del conferimento di un incarico dandone evidenza con una apposita disposizione nel provvedimento di attribuzione del medesimo incarico e nel relativo contratto di lavoro.

## PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA

Il limite di collocamento a riposo d'ufficio per il diritto alla pensione di vecchiaia rimane fissato al compimento del 65° anno di età dei dipendenti, indistintamente per uomini e donne.

Quanto alle lavoratrici la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (in G.U. del 30 luglio 2010, n. 176) è intervenuta a modifica delle norme precedenti che consentivano la facoltà a dette dipendenti di accedere alla pensione di vecchiaia al compimento di 60 anni di età.

Tale limite dei 60 anni viene innalzato dal 1° gennaio 2010 a 61 anni e dal 1° gennaio 2012 a 65 anni.

Ne consegue che, nel settore del lavoro pubblico, a partire dal 1° gennaio 2012 l'accesso alla pensione di vecchiaia sarà possibile solamente con un'età di 65 anni, sia per gli uomini che per le donne.

L'anzianità utile per la pensione di vecchiaia è di almeno 20 anni.

Una deroga (art. 2, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 503 del 1992) è prevista per chi ha al 31 dicembre 1992 "un'anzianità contributiva tale che, aumentata dell'ulteriore intero periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1992 e la successiva data di raggiungimento del limite massimo di età, risulti superiore a 15 anni ma inferiore" al requisito dei 20 anni.

Si riporta al riguardo uno stralcio - riguardante la suddetta deroga - della circolare INPDAP n. 16/1.P./1993 emanata al fine di chiarire l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

"In questo ultimo caso ...i limiti di servizio...saranno pari, quindi, agli anni di servizio che ciascun interessato potrà al massimo raggiungere sommando l'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1992 e l'ulteriore intero periodo, *considerato continuativamente*, sino alla data di collocamento a riposo d'ufficio"

"E' necessario sottolineare che, nell'ipotesi in esame, il diritto alla pensione di vecchiaia non verrebbe acquisito qualora si verificassero interruzioni del servizio prestato dopo il 31 dicembre 1992 e non sussistessero altri periodo e/o servizi comunque utili a pensione, così da non maturare il suddetto requisito minimo di servizio."

E' consentito, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 316 del 12/12/2008, il trattenimento in servizio soltanto per i dipendenti che entro il 67° anno di età maturino il minimo pensionabile e, in ogni caso, sino al raggiungimento di tale anzianità.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 03/04/2009 ha stabilito che le valutazioni di cui all'art. 72, comma 7, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con legge 06/08/2008 n. 133, per il trattenimento in servizio del personale che abbia presentato regolare istanza e che abbia un'anzianità di servizio effettivo inferiore a 40 anni, vengono effettuate dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente della Regione.

La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Si rammenta in ultimo che la Corte Costituzionale con sentenza n. 282 del 18 giugno 1991 ha considerato legittima la permanenza in servizio oltre i 65 anni fino al settantesimo anno età al fine di maturare i requisiti minimi di servizio.

### REGIME CONTRIBUTIVO

Fino al 31 dicembre 2012, si può accedere alla pensione di vecchiaia ad una delle seguenti condizioni:

- 65 anni per gli uomini o 60 per le donne, insieme a 5 anni di contributi;
- 40 anni di contributi, a prescindere dall'età;
- 35 anni di contributi e aver compiuto un'età pari a quella prevista per la pensione di anzianità.

Per effetto di questa norma di salvaguardia contenuta nell'art. 24, comma 3, i dipendenti possono ottenere la pensione, anche negli anni successivi a quello in corso, se i requisiti richiesti di anzianità anagrafica e contributiva sono stati maturati entro il 31 dicembre 2011 secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011.

Per i casi per i quali opera la salvaguardia delle regole di accesso alla pensione precedenti valgono pertanto le indicazioni fornite con la circolare n. ~~177636~~ /2011.

Il dipendente che si trova in questa condizione può chiedere la certificazione del diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità. Tale certificazione ha valore dichiarativo e non costitutivo del diritto.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla «pensione di vecchiaia» e dalla «pensione anticipata».

Di seguito i requisiti sulla base dei quali si consegue, a legislazione vigente, nell'anno 2012 la prestazione di pensione per i dipendenti – si intende – che non ricadono nel regime di salvaguardia di cui citato comma 3, primo periodo.


Anno 2012		UOMINI	DONNE
PENSIONE DI VECCHIAIA	Anzianità anagrafica	<b>66 anni</b>	<b>66 anni</b>
	Anzianità contributiva	<b>20 anni</b>	<b>20 anni</b>
PENSIONE ANTICIPATA	Anzianità anagrafica	<b>qualsiasi</b>	<b>qualsiasi</b>
	Anzianità contributiva	<b>42 anni e 1 mese</b>	<b>41 anni e 1 mese</b>


Per i dipendenti il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 l'accesso alla pensione di vecchiaia è subordinato alla condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per quanto sopra, considerato che i requisiti prescritti per l'accesso alla pensione devono essere posseduti al momento del collocamento a riposo secondo la legislazione vigente alla stessa data, ove siano stati già adottati provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza successiva al 31.12.2011 per i quali si accerti la carenza delle condizioni stabilite dal d.l. n. 201/2011, i Servizi del Personale procederanno a darne tempestiva comunicazione ai dipendenti interessati utilizzando il modello allegato alla presente, nelle more della successiva revoca dei medesimi provvedimenti.

Le presenti indicazioni si intendono diramate a legislazione vigente, fatte salve le eventuali modifiche all'attuale testo del d.l. in argomento in sede di sua conversione in legge.

Il Dirigente del Servizio

(Yaccaro)  


Il Dirigente Generale  
(Bologna)  




**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**  
 Servizio \_\_\_ - Gestione Giuridica ed Economica del Personale \_\_\_\_\_

Prot. n. ....

PALERMO .....

**OGGETTO:** Comunicazioni relative al collocamento in quiescenza**Raccomandata A.R.**

AL/ALLA SIG./SIG.RA \_\_\_\_\_

p.c. \_\_\_\_\_ (\*)

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato sul supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 dicembre n. 284, cambiano dal 1 gennaio 2012 i requisiti di accesso al trattamento di pensione.

In particolare l'art. 24 subordina il riconoscimento del diritto a pensione al raggiungimento dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva di seguito indicati:

Requisiti per l'accesso – Anno 2012		UOMINI	DONNE
PENSIONE DI VECCHIAIA	Anzianità anagrafica	<b>66 anni</b>	<b>66 anni</b>
	Anzianità contributiva	<b>20 anni</b>	<b>20 anni</b>
PENSIONE ANTICIPATA	Anzianità anagrafica	<b>qualsiasi</b>	<b>qualsiasi</b>
	Anzianità contributiva	<b>42 anni e 1 mese</b>	<b>41 anni e 1 mese</b>

Per quanto sopra, visto il D.D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ con il quale, a legislazione vigente alla data di sua adozione, è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il contestuale collocamento in quiescenza della S.V., ritenute, per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011, non più sussistenti, alla data del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ prevista dal citato decreto, le condizioni per riconoscere il diritto a pensione, nelle more del provvedimento in autotutela di revoca dello stesso decreto, la S.V. è invitata a permanere in attività di servizio.

Sono fatte salve eventuali modifiche all'attuale testo del d.l. in argomento in sede di sua conversione in legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

(\*) inserire in indirizzo l'ufficio presso cui presta servizio il dipendente

Dopo il 1 gennaio 2013, i requisiti suddetti vengono aggiornati, con cadenza triennale, in base agli incrementi della speranza di vita calcolati dall'Istat.

## PENSIONAMENTI ANTICIPATI

L'art. 39 della l.r. 10/2000 prevede la possibilità di conseguire il diritto a pensione con i requisiti di anzianità previsti dalla l.r. 2/62, laddove al dipendente sia stata riconosciuta la situazione di portatore di handicap grave ovvero per i dipendenti genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati o figli di disabili gravi.

La situazione di gravità di cui all'espressione "disabili gravi" è da ricondursi esclusivamente a quella individuata all'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.

L'accesso al beneficio de quo è subordinato alla presentazione di certificazione medica definitiva attestante il possesso del requisito.

Nel fare rinvio alla citata circolare n. 6700 del 01/03/2003 per le istruzioni già impartite, si porta a conoscenza dei Servizi in indirizzo che sui recenti interventi normativi (da ultimo operati con la legge 183/2010 e con il d.lgs. n.119/2011) in materia di permessi giornalieri per l'assistenza a disabili gravi e sull'eventuale refluenza delle predette disposizioni sulle istanze di collocamento a riposo presentate ai sensi dell'art. 39 della richiamata l.r. 10/2000, lo scrivente Dipartimento ha acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 34164/217.11.11.

L'organo consultivo, permanendo il vuoto normativo nella disciplina regionale, esprime l'avviso che non sussistono motivi per discostarsi dal criterio sino ad oggi adottato ovvero quello di far riferimento alla legge statale quanto all'individuazione dei requisiti che deve possedere il beneficiario dell'anticipato collocamento a riposo.

Coerentemente e conseguentemente al mutato quadro normativo, nella valutazione delle istanze di collocamento anticipato a riposo ex art. 39 i Servizi in indirizzo utilizzeranno i riferimenti contenuti nella circolare del Servizio 1 n. 194963 del 21.12.2010 nella parte relativa al "referente unico per l'assistenza alla persona in situazione di handicap grave".

Il Dirigente del Servizio

(YACCARO)



~~IL DIRIGENTE GENERALE  
(BOLOGNA)~~

